

Tribunale per i minorenni di Catania
Decreto n. 3338 del 23 dicembre 2011

DECRETO

Esaminati gli atti del procedimento instaurato ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 28698 nell'interesse del minore *****.

letto ricorso introduttivo con il quale il signor ***** , nella qualità di genitori del minore sopra indicato chiedeva l'emissione del provvedimento autorizzatorio a permanere in Italia ex art 31 co 3 d.lgs 28698;

l'articolo 31 co 3 del d.lgs. 28698 rubricato "disposizioni a favore dei minori" prevede che i genitori o i familiari del minore di un titolo legittimante la loro permanenza nel territorio dello Stato, possono richiedere al tribunale per i minorenni l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, anche in deroga alla disciplina prevista dalla TU sull'immigrazione.

L'autorizzazione alla permanenza nello Stato italiano appare strettamente connessa al diritto all'unità familiare e ai diritti del fanciullo riconosciuti e garantiti, ex pluris, dalla Carta Costituzionale agli art. 2, 29, 30, nonché dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia di cui art 3 recita "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale del tribunale delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo per avere una considerazione preminente".

Sulla consistenza dei gravi motivi che, ai sensi dell'art. 31 co. 3 d.lgs. 28698, legittimano il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio dello Stato, imponendo un bilanciamento fra l'interesse del minore e tutela delle frontiere, si sono formati nel corso del tempo: opposti orientamenti giurisprudenziali: uno restrittivo (Cass S.U. n. 222162006; Cass. n. 7472007; Cass. . 101352007), secondo cui la norma chiamata salvaguardare situazioni straordinario convincenti, sostanzialmente riconducibili a gravi motivi di salute del minore, che richiedono trattamenti sanitari non disponibili nel paese d'origine del nucleo familiare, ed altro contrapposto e minoritario secondo il quale (V Cass. n. 22080 del 2009; ord. n. 8232010) il permesso ai sensi della norma citata può essere concesso sulla base di situazioni che non presentino i caratteri della straordinarietà, ma seguito di una valutazione caso per caso dell'interesse del minore ponendo l'attenzione non solo sul pregiudizio della salute fisica del minore ma anche al pregiudizio relativo suo stato psicologico.

Nel dibattito giurisprudenziale sui gravi motivi che presuppongono l'autorizzazione ex art. 31 d. lgs 286-98, un ruolo di rilievo ha svolto la pronuncia delle SS.UU. n. 22216-2006, che ha distinto le diverse ipotesi di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia, disciplinate dall'art. 31 TU.

La Corte di Cassazione a Sezioni unite, con sentenza n. 21799 del 2010, modificando l'orientamento prevalente, assai più restrittivo, ha affermato che la temporanea autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale del familiare del minore, ai sensi della predetta norma, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o circostanze contingenti ed eccezionale strettamente collegata alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età delle condizioni di salute ricollegabile al complessivo equilibrio psicofisico del minore, deriva o deriverà a lui dall'allontanamento del familiare o del suo definitivo sradicamento dell'ambiente in cui è cresciuto.

Le sezioni unite hanno stabilito il principio che la deroga posta dall'art. 31 del testo unico in materia di immigrazione, vada interpretata in senso restrittivo è legata solo alla salute fisica del minore, ma dovrà il giudice di merito vagliare caso per caso le possibili condizioni di eccezionalità che possono determinare il permanere di tale dell'immigrato irregolare. Tale condizione, non possono, ovviamente, essere preventivamente standardizzate, ma, come sottolinea la suprema corte, richiedono un'indagine svolta in modo individualizzato, considerando la peculiarità delle situazioni prospettate, nonché ogni possibile variabile (l'età, le condizioni di salute, la presenza o meno dell'altro genitore) e qualsiasi altro fattore idoneo a consentire bilanciamento degli interessi richiesta dalla norma. Dovrà, pertanto, valutarsi, innanzitutto che terminò il genitore istante sussista e sia documentato un rapporto affettivo significativo idonea a giustificare l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica delle genitore (1° comma); prevedendo invece che quest'ultima possa seguire quella del figlio attraverso la richiesta dello straniero irregolare "vi entrarono soggiornare in Italia anche in deroga alle altre disposizioni della presente

legge", al fine di non privare traumaticamente il minore della figura parentale, sino ad allora presente nella sua vita.

Ritenuto che, nel caso di specie, vanno senz'altro considerati sussistenti i "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" del minore, il quale, come emergente dalla documentazione prodotta, oltre alla necessità di proseguire le cure già avviate presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Catania, o è stato ricoverato dal 28.09.2011 al 12.10.2011, a seguito di diagnostica TBC , risulta perfettamente inserito, sebbene in tenera età, nel contesto socio-ambientale in cui è nato, insieme ai genitori, quali (la madre, con regolare permesso di soggiorno, al momento della presentazione del ricorso da parte del marito), lavoravano come braccianti agricoli, attività che la madre del minore, proprio per la necessità di prendersi cura del figlio, ha momentaneamente sospeso. I predetti, come emergente dalla relazione in atti, hanno riferito inoltre adeguata abitazione ed appaiono adeguati nello svolgimento del loro ruolo genitoriale, assicurando il figlio il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni.

Ritenuto, pertanto, che un diniego della chiesta autorizzazione, comporterebbe di certo un grave pregiudizio minore, il cui nucleo familiare, coeso e radicati in Italia, verrebbe disgregato.

Ritenuto, pertanto, doversi autorizzare la permanenza del genitore del minore -*****, - in Italia per due anni nell'interesse del figlio minore *****;

P.Q.M.

Visto l'art. 31, 3° comma T.U. 28698;
visto il parere conforme del Pubblico Ministero

AUTORIZZA

*****, domiciliato presso lo studio dell'avvocato Monica Rapisarda sito in Via Catania via XX settembre n. 28, a permanere in Italia per la durata di due anni dall'emissione del presente provvedimento, nell'interesse del figlio minore *****.

DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria il presente provvedimento all'istante (domiciliato presso lo studio dell'avvocato Monica Rapisarda) ed alla questura di Siracusa Ufficio Immigrazione per gli adempimenti di competenza per regolarizzare la presenza in Italia di detti genitori.

Catania 14 dicembre 2011
Depositata in Segreteria il 23 dicembre 2011